

della Comunità con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione. Viene fissato un limite globale di 250 milioni di ecu all'anno, valido per un triennio, che verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le procedure d'attuazione della garanzia.

---

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro <sup>(1)</sup>**

(92/C 172/06)

COM(92) 280 def — SYN 382

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 17 giugno 1992)

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11.

---

PROPOSTA ORIGINARIA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno, che implica uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

---

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno, che implica uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

## PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno la facoltà di definire il loro patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per garantirne la protezione; che gli Stati membri tuttavia non potranno più valersi dei controlli e delle formalità alle frontiere interne per garantire l'efficacia di dette disposizioni;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema di restituzione che permetta agli Stati membri di ottenere il rinvio nel loro territorio dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato alla presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto a tale titolo di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che questo sistema costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri, in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo per adeguare, all'occorrenza, l'allegato della presente direttiva in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «bene culturale»: un bene
  - facente parte del «patrimonio nazionale» secondo la legislazione nazionale nel quadro dell'articolo 36 del trattato,

## PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno la facoltà di definire il loro patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per garantirne la protezione; che gli Stati membri tuttavia non potranno più valersi dei controlli e delle formalità alle frontiere interne per garantire l'efficacia di dette disposizioni;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema di restituzione che permetta agli Stati membri di ottenere il rinvio nel loro territorio dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato alla presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto a tale titolo di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che questo sistema costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri, in questo settore, nell'ambito del mercato interno, che dovrà dar luogo ad un sistema di riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo per adeguare, all'occorrenza, l'allegato della presente direttiva in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «bene culturale»: un bene
  - qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, come «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale», in applicazione della legislazione nazionale o di procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE;

## PROPOSTA ORIGINARIA

- appartenente ad una delle categorie elencate in allegato alla presente direttiva;
2. «uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»:
- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. . . . ; nonché:
  - non ritornato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita.
3. «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale.
4. «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro.
5. «Restituzione»: il ritorno materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente.
6. «Detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale.

*Articolo 2*

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le designazioni effettuate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

## PROPOSTA MODIFICATA

- appartenente ad una delle categorie di cui all'allegato della presente direttiva o, pur non rientrando in una di queste categorie, costituente parte integrante:
    - delle collezioni di interesse pubblico figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche;
    - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;
2. «uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»:
- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione ivi vigente sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. . . . ; nonché:
  - per il quale non siano state rispettate le condizioni cui era stata subordinata un'autorizzazione temporanea.
3. «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale.
4. «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro.
5. «Restituzione»: il ritorno materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente.
6. «Detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale.

*Articolo 2*

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le designazioni effettuate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

## PROPOSTA ORIGINARIA

*Articolo 4*

Le autorità centrali cooperano e promuovono la concertazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste assolvono in particolare i seguenti compiti:

1. individuare i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nonché localizzarli e identificarne il detentore;
2. informare gli Stati membri verosimilmente interessati in caso di scoperta di beni culturali sul loro territorio, qualora sussistano validi motivi per ritenere che detti beni siano usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri;
3. far verificare, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, se il bene in questione costituisca un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
4. prendere, ove occorra, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
5. impedire, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto ad una eventuale procedura di restituzione;
6. svolgere il ruolo d'intermediario tra il detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.

*Articolo 5*

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato da:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e attesti che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

*Articolo 6*

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto della proposizione dell'azione di restituzione.

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 4*

Le autorità centrali cooperano e promuovono la concertazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste assolvono in particolare i seguenti compiti:

1. individuare i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nonché localizzarli e identificarne il detentore;
2. informare gli Stati membri verosimilmente interessati in caso di scoperta di beni culturali sul loro territorio, del luogo in cui si trovano e dell'identità del loro detentore, qualora sussistano indizi che consentano di far ritenere che detti beni siano usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri;
3. far verificare, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, se il bene in questione costituisca un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
4. prendere, ove occorra, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
5. impedire, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto ad una eventuale procedura di restituzione;
6. svolgere il ruolo d'intermediario tra il detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.

*Articolo 5*

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato da:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e attesti che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

*Articolo 6*

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto della proposizione dell'azione di restituzione.

## PROPOSTA ORIGINARIA

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio l'autorità centrale degli altri Stati membri.

*Articolo 7*

Su sua domanda, l'autorità centrale dello Stato membro richiesto o di altri Stati membri aventi un interesse legittimo può intervenire nel procedimento di cui all'articolo 5.

*Articolo 8*

1. L'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze, del luogo in cui si trovava il bene culturale o dell'identità del suo detentore. In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

*Articolo 9*

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio.

*Articolo 10*

Qualora sia ordinata la restituzione l'acquirente del bene ha diritto ad un equo indennizzo fissato dal giudice competente in base alle circostanze del caso concreto, purché dimostri di non aver potuto né dovuto sapere che il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

In caso di donazione o di successione, l'acquirente non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo.

## PROPOSTA MODIFICATA

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio l'autorità centrale degli altri Stati membri.

*Articolo 7*

Qualora un medesimo bene culturale costituisca oggetto di più azioni di restituzione, l'autorità giudiziaria avvia un procedimento unico.

*Articolo 8*

1. L'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo detentore. In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente, salvo il caso in cui i beni facciano parte delle collezioni di interesse pubblico, riconosciute imprescindibili.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

*Articolo 9*

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio.

*Articolo 10*

Qualora sia ordinata la restituzione l'acquirente del bene ha diritto ad un equo indennizzo fissato dal giudice competente in base alle circostanze del caso concreto, purché dimostri di avere usato la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione.

In caso di donazione o di successione, l'acquirente non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo.

## PROPOSTA ORIGINARIA

*Articolo 11*

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale incombono allo Stato membro richiedente.

*Articolo 12*

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere, a norma della legislazione nazionale, il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

*Articolo 13*

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

*Articolo 14*

La presente direttiva si applica unicamente alle uscite illecite dal territorio di uno Stato membro verificatesi dal 1° gennaio 1993.

*Articolo 15*

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

*Articolo 16*

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e al proprietario cui è stato sottratto il bene.

*Articolo 17*

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni anno e per la prima volta nel febbraio 1994, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11*

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale incombono allo Stato membro richiedente.

*Articolo 12*

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere, a norma della legislazione nazionale, il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

*Articolo 13*

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

*Articolo 14*

La presente direttiva si applica unicamente alle uscite illecite dal territorio di uno Stato membro verificatesi dal 1° gennaio 1993.

*Articolo 15*

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

*Articolo 16*

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e al proprietario cui è stato sottratto il bene.

*Articolo 17*

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni anno e per la prima volta nel febbraio 1994, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

## PROPOSTA ORIGINARIA

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

Alla luce della valutazione dell'efficacia del meccanismo, essa formula, all'occorrenza, proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 18*

La Commissione è assistita dal comitato per i beni culturali istituito dal regolamento (CEE) n. ... ai fini della revisione dell'allegato della presente direttiva.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esamina tutti i punti relativi all'applicazione dell'allegato della presente direttiva sollevati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 19*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## PROPOSTA MODIFICATA

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

Alla luce della valutazione dell'efficacia del meccanismo, essa formula, all'occorrenza, proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 18*

La Commissione è assistita dal comitato per i beni culturali istituito dal regolamento (CEE) n. ... ai fini della revisione dell'allegato della presente direttiva.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esamina tutti i punti relativi all'applicazione dell'allegato della presente direttiva sollevati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 19*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## PROPOSTA ORIGINARIA

*ALLEGATO*

**Categorie di beni contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino alle quali devono appartenere, per poter essere restituiti conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE**

- A. 1. Il prodotto di scavi archeologici e di scoperte archeologiche avente più di 100 anni di età.
2. Gli elementi, compreso il mobilio, provenienti dallo smembramento di monumenti artistici, storici, religiosi o da luoghi archeologici aventi più di 100 anni di età.
3. Quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale <sup>(1)</sup>.
4. Incisioni, stampe e litografie originali e relative matrici <sup>(1)</sup>.
5. Opere originali dell'arte statutaria o dell'arte scultoria <sup>(1)</sup>.
6. Costruzioni e opere composite <sup>(1)</sup>.
7. Fotografie <sup>(1)</sup>.
8. Manoscritti aventi più di 100 anni e incunaboli, isolati o in collezione.
9. Libri aventi più di 200 anni, isolati o in collezione.
10. Archivi, di qualsiasi natura e supporto aventi più di 50 anni di età.
11. Collezioni ed esemplari per collezioni filateliche.
12. Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

<sup>(1)</sup> Di autore deceduto.

## PROPOSTA MODIFICATA

*ALLEGATO*

**Categorie di beni contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino alle quali devono appartenere, per poter essere restituiti conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE**

- A. 1. Il prodotto di scavi archeologici e di scoperte archeologiche avente più di 100 anni di età.
2. Gli elementi, compreso il mobilio, provenienti dallo smembramento di monumenti artistici, storici, religiosi o da luoghi archeologici aventi più di 100 anni di età.
3. Quadri, pitture, disegni e mosaici fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale <sup>(1)</sup>.
4. Incisioni, stampe e litografie originali e relative matrici <sup>(1)</sup>.
5. Opere originali dell'arte statutaria o dell'arte scultoria <sup>(1)</sup>.
6. Costruzioni e opere composite <sup>(1)</sup>.
7. Fotografie e materiale audiovisivo <sup>(1)</sup>.
8. Manoscritti aventi più di 100 anni e incunaboli, isolati o in collezione.
9. Libri aventi più di 200 anni, isolati o in collezione.
10. Archivi, di qualsiasi natura e supporto aventi più di 50 anni di età.
11. Collezioni ed esemplari per collezioni filateliche.
12. Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

<sup>(1)</sup> Di autore deceduto.

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

13. Veicoli a motore aventi più di 75 anni di età.

13. Veicoli a motore aventi più di 75 anni di età.

14. Oggetti di antiquariato e di collezione aventi più di 100 anni di età.

14. Oggetti di antiquariato e di collezione aventi più di 100 anni di età.

I beni culturali rientranti nelle suddette categorie sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori minimi di cui al punto B.

I beni culturali rientranti nelle suddette categorie sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori minimi di cui al punto B.

B. Valori minimi applicabili a talune categorie di cui al punto A:

B. Valori minimi applicabili a talune categorie di cui al punto A:

categoria 3: — oggetti d'arte posteriori al 1600 ed anteriori al 1900: 75 000 ecu;  
— oggetti d'arte posteriori al 1900: 150 000 ecu;

categoria 3: — oggetti d'arte posteriori al 1600 ed anteriori al 1900: 75 000 ecu;  
— oggetti d'arte posteriori al 1900: 150 000 ecu;

categoria 4: 7 500 ecu;

categoria 4: 7 500 ecu;

categoria 5: 50 000 ecu;

categoria 5: 50 000 ecu;

categoria 6: 100 000 ecu;

categoria 6: 100 000 ecu;

categoria 7: 7 500 ecu;

categoria 7: 7 500 ecu;

categoria 11: 25 000 ecu;

categoria 11: 25 000 ecu;

categoria 14: — oggetti di arredamento decorativi e delle arti applicate: 20 000 ecu,  
— strumenti musicali: 20 000 ecu,  
— qualsiasi altro oggetto: 50 000 ecu.

categoria 14: — oggetti di arredamento decorativi e delle arti applicate: 20 000 ecu,  
— strumenti musicali: 20 000 ecu,  
— qualsiasi altro oggetto: 50 000 ecu.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.